

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI COMPONENTISTICA OTTICA E ELETTRONICA PER L'ALLESTIMENTO DI UN PROTOTIPO DI SPETTROSCOPIA THZ, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" – INVESTIMENTO 1.3 "PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA" NQSTI – NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE - PE00000023 –SPOKE 4 (CUP: B53C22004170006) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- BANDO A CASCATA - PROJECT: "THZ QUANTUM WELLS FOR ULTRA- STRONG COUPLING IN SILICON- GERMANIUM DEVICES" -THE UPSIDE

CUP: B53C22004170006

CIG: B7DF6E9F9C

Gara ID. #247

TRA

l'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata anche "Università" o "Stazione appaltante"), con sede in Roma, via Ostiense, 133, 00154, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Ateneo, dal Direttore Generale *pro-tempore*, arch. Alberto Attanasio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

la Menlo Systems GmbH (di seguito Appaltatore), con sede legale in Germania Bunsenstrasse 5 - D-82152 Martinsried, VAT-ID No.: DE217772017e codice fiscale n. 97723480154, legalmente rappresentata da Michael Mei, nato a [REDACTED], Germania, il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato, per la

carica, presso la sede dell'Appaltatore, che interviene nel presente contratto in qualità di Legale rappresentante dell'Appaltatore;

#### **PREMESSO**

- che, con nota prot. n. 67735 del 16.6.2025, il Dipartimento di Scienze ha rilevato la necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di componentistica ottica e elettronica per l'allestimento di un prototipo di Spettroscopia THz, ai fini delle ricerche previste nell'ambito del progetto PNRR *"nell'ambito del progetto a cascata THE UPSIDE del Partenariato Esteso NQSTI – NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE - PE00000023 - SPOKE 4 (CUP: B53C22004170006)*, a favore della Menlo Systems GmbH, con sede legale in Bunsenstrasse 5, D-82152 Martinsried, Germany, VAT code-IDNo. DE217772017;

- che l'importo massimo complessivo stimato per l'esecuzione della fornitura, comprensiva delle spese di trasporto presso la sede indicata, è di euro 100.730,00, oltre IVA di legge da assolvere in Italia, come di seguito definito:

- euro 98.730,00, per la strumentazione

- euro 2.000,00 per le spese di spedizione, trasporto e assicurazione dell'appalto;

- che in data 10.7.2025 è stata inviata alla Menlo Systems GmbH, la Richiesta di Offerta prot. n. 78396, attraverso la Piattaforma telematica *"TuttoGare"* (di seguito anche *"Sistema"* o *"Piattaforma"*), in uso a questa Amministrazione, con gara ID. #247;

- che la Menlo Systems GmbH, nei tempi prescritti, ha presentato la propria offerta per l'importo complessivo di euro 100.730,00, oltre IVA di legge da assolvere in Italia e la documentazione a corredo, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 86684 del 25.7.2025;

- che, con Verbale prot. n. 88868 del 29.7.2025, il Responsabile unico del progetto, ha

accertato la congruità dell'offerta presentata e la coerenza della stessa all'attuazione del progetto PNRR suddetto;

- che, nell'impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo del FVOE 2.0 di ANAC, al fine del controllo del possesso dei requisiti, l'acquisizione dei dati necessari è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e, la relativa verifica, è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;

- che il competente Ufficio Contratti con procedura negoziale, in data 4.8.2025, con nota prot. n. 91596, ha provveduto ad inoltrare alle strutture competenti di Ateneo la richiesta diretta alla verifica delle dichiarazioni rese dalla Menlo Systems GmbH;

- che, come specificato nel Verbale di esito della verifica dei requisiti prot. n. 97670 del 2.9.2025, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, di cui al Verbale di congruità dell'offerta, prot. n. 88868 del 29.7.2025, ai sensi dell'art. 99, comma 3 bis del Codice, applicabile per analogia, è possibile procedere all'affidamento della fornitura necessaria a favore della Menlo Systems GmbH;

- che, pertanto, con Decreto del Direttore Generale prot. n. 100034 del 5.9.2025, è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di seguito anche "Codice", della fornitura di strumentazione di ricerca necessaria per l'allestimento di un prototipo di spettroscopia THz risolto in tempo e a temperatura variabile per l'analisi spettroscopica in riflessione e trasmissione in funzione della temperatura nel range 4-300 K di dispositivi polaritonici intersottobanda basati su buche quantiche di Silicio Germanio, e, nel dettaglio, di componentistica ottica e elettronica per la linea di ritardo per l'analisi temporale del segnale, per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre, nell'ambito del progetto a cascata THE UPSIDE del Partenariato

Esteso NQSTI – NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE -  
PE00000023 - SPOKE 4 (CUP: B53C22004170006)-PNRR, a favore della Menlo  
Systems GmbH, con sede legale in Bunsenstrasse 5, D-82152 Martinsried, Germany,  
VAT code-IDNo. DE217772017, per l'importo complessivo di euro 100.730,00, oltre  
IVA di legge da assolvere in Italia, come di seguito definito:

- euro 98.730,00, per la fornitura della strumentazione;
- euro 2.000,00 per le spese di spedizione, trasporto e assicurazione;

- che la Menlo Systems GmbH è stata esonerata dalla presentazione della garanzia  
definitiva come previsto dall'art. 53, comma 4 del Codice;

- che, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile unico di progetto – RUP – è il  
dott. Marco La Rocca, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze, come  
indicato nella circolare interpretativa del RAFC, prot. n. 180076/2020.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non  
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto  
unitamente ai seguenti documenti: la Richiesta di offerta prot. n. 78396/2025 e i  
relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica formulata dall'Appaltatore.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'Università affida alla Menlo Systems GmbH, che accetta, l'appalto della fornitura di  
componentistica ottica e elettronica per l'allestimento di un prototipo di  
spettroscopia THz, per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Università degli  
Studi Roma Tre, finalizzata all'attuazione nell'ambito del PNRR, Missione 4  
"Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3

"Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca" NQSTI – NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE - PE00000023 –SPOKE 4 (CUP: B53C22004170006) - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU- Bando a cascata - Project: "THz quantum wells for Ultra- strong coupling in Silicon- germanium Devices" - THE UPSIDE, secondo quanto specificato nella scheda Specifiche tecniche della fornitura proposta – Offer 301075-5 del 17.7.2025.

L'oggetto della fornitura comprende:

- una sorgente laser a impulsi ultracorti (durata dell'ordine delle decine di femtosecondi);
- antenne fotoconduttive nella versione HP (high Power) per l'emissione e la rivelazione della radiazione THz;
- componenti ottici ed elettronici per la gestione della linea di ritardo temporale;

La fornitura, come specificato nella Quotation number 301075-5 del 17.7.2025, è costituita da:

- Nr.1, *C-Fiber - Femtosecond Fiber Laser*;
- Nr.1, *TERA15-HP-TX 2 - Fiber-coupled Photoconductive - Antenna, 250 cm*;
- Nr.1, *TERA15-RX-FC 2 - Fiber-coupled Photoconductive - Antenna, 250 cm*;
- Nr.1, *Reflection Guide - Add-on for flexible THz measurement geometry*;
- Nr.1, *C-OM - Custom OptoMech*;
- Nr.1, *C-E - Custom Electronics*.

La fornitura include, inoltre, la garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna della strumentazione, la spedizione, il trasporto e l'assicurazione.

### **ART. 3 – TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro il 30.9.2025, presso il

laboratorio LFTS del Dipartimento di Scienze, sito in via Vasca Navale 79, Roma, Italia, oppure in un altro laboratorio della sede del Dipartimento di Scienze, sita in via Vasca Navale 84 - Roma, Italia, secondo indicazioni e previo accordo con il RUP.

La fornitura comprende ogni onere relativo all'imbballaggio, trasporto, consegna, all'interno della sede e ogni attività strumentale che risulti necessaria al completamento della stessa e al corretto funzionamento del sistema, nonché la messa in sicurezza secondo normativa vigente.

Le specifiche attività dovranno, comunque, essere rese nel rispetto delle tempistiche necessarie all'attuazione del progetto PNRR.

#### **ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del corrispettivo contrattuale per l'esecuzione della fornitura, comprensiva delle spese di trasporto presso la sede indicata al precedente paragrafo 3, ammonta ad euro 100.730,00 oltre IVA di legge da assolvere in Italia, di seguito definito:

- euro 98.730,00, per la fornitura della strumentazione,
- euro 2.000,00 per le spese di spedizione, trasporto e assicurazione.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi per lo svolgimento dell'appalto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte definite dalla documentazione sopra indicata.

#### **ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale sarà fatturato previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile unico del progetto e autorizzazione all'emissione della fattura. La fattura, intestata all'Università degli Studi Roma Tre, via

Ostiense, 133 – 00154, Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04400441004, dovrà riportare il riferimento al contratto stipulato, l’oggetto della fornitura, il C.I.G, il CUP, il Codice Univoco: 6G6L4L – Area Contratti e il codice IBAN beneficiario del pagamento e, altresì, i seguenti riferimenti:

*PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca” NQSTI – NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE - PE00000023 –SPOKE 4 (CUP: B53C22004170006) - Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- Bando a cascata - Project: “THz quantum wells for Ultra- strong coupling in Silicon- germanium Devices” -THE UPSIDE.*

La fattura dovrà essere trasmessa per mezzo *mail* all’indirizzo:  
[contratti.privati@uniroma3.it](mailto:contratti.privati@uniroma3.it).

Fermo restando quanto sopra indicato, l’Università effettuerà il pagamento della fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato ai sensi della l. 136/20210.

**ART. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CLAUSOLA RISOLUTIVA  
ESPRESSA**

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul conto corrente “*dedicato*”, indicato nella nota prot. n. 86684 del 25.7.2025.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **6.1 REVISIONE DEI PREZZI**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi in quanto l'attività richiesta consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

#### **6.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Non sono previsti opzioni, né rinnovi.

#### **ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Non essendo stato dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

#### **ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

In considerazione alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali dell'appaltatore, il Dipartimento di Scienze ritiene congruo avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice.

#### **ART. 10 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI – CLAUSOLA**

**RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa *alea*.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto.

**ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – CLAUSOLA**

**RISOLUTIVA ESPRESSA**

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente alle norme di legge.

Si specifica, inoltre, in relazione all'affidamento della fornitura di che trattasi, finanziati con fondi PNRR, che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili e, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, volti ad assicurare le pari opportunità e ad

implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici, incluso il non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

L'operatore economico si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

**ART. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA  
ESPRESSA**

L'esecuzione del contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui le Specifiche tecniche facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre", consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al

seguinte indirizzo Internet:

[Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi](#)

[Roma Tre](#) che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura

dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di

violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università

procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente contratto ai sensi del citato art. 2 del

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

#### **ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione

della fornitura riconoscendo alla Stazione appaltante il diritto di procedere, anche

senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in

contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle

prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

In ordine agli adempimenti inerenti alla normativa di cui all'art. 47 della L. 108/2021

(PNRR/PNC), a fronte di eventuali inadempienze rilevate, l'Università provvederà a

notificare all'operatore economico l'accertamento delle stesse e all'applicazione

della penalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori

danni. A fronte del mancato rispetto degli obblighi assunti, con particolare ma non

esclusivo riferimento ai termini di esecuzione della fornitura, potrà essere applicata,

per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'operatore economico, una penale pari

all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio, con la sola formalità della

contestazione scritta dell'inadempienza, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data

di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L'Università si riserva, al

raggiungimento di penali per un importo pari al 20% dell'ammontare del contratto,

indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempimento per le ipotesi previste agli artt. 6, 7, 8, 10, 12 e 13 del presente contratto.

Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante di diritto allorché l'Università notifichi all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

#### **ART. 15 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 99, comma 3bis del Codice, secondo cui qualora a seguito del controllo successivo sia accertata la sussistenza di una causa di esclusione del Codice in capo all'Appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità, l'Università potrà recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del Codice, dandone preavviso alla controparte a mezzo e-mail, da inoltrarsi almeno venti giorni prima della data di recesso.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso

all'arbitrato.

#### **ART. 17 – NORME SOPRAVVENUTE**

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

#### **ART. 18 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ogni comunicazione tra le Parti connessa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti:

se all'Appaltatore: [menlosystems@pec.it](mailto:menlosystems@pec.it)

se all'Università (PEC): [contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it](mailto:contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it)

se all'Università: [contratti.privati@uniroma3.it](mailto:contratti.privati@uniroma3.it)

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

#### **ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è consapevole che l'Università provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione "Informativa per i fornitori ed enti".

#### **ART. 20 – SPESE**

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico

dell'Appaltatore.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, dell'importo di euro 40,00, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice.

L'Appaltatore si impegna ad inviare entro 10 giorni dalla stipula del contratto copia della contabile del bonifico bancario effettuato su IBAN: IT07Y0100003245348008120501 per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al precedente paragrafo, secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 332/2020, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione sociale) e gli estremi dell'atto, CIG e CUP, a cui si riferisce l'imposta.

Tutti i corrispettivi previsti dal contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio



**Menlo Systems GmbH**

Il Legale rappresentante

Michael Mei

Dokument unterschrieben  
von: Dr. Michael Karl Mei  
am: 17.09.2025 07:27



Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice

Civile le clausole contenute negli articoli 4 (*“Corrispettivo del contratto*), 5 (*“Fatturazione e pagamento del corrispettivo”*), 6 (*“Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa”*), 7 (*“Divieto di cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa”*), 8 (*“Divieto di subappalto - Clausola risolutiva espressa”*), 10 (*“Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni – Clausola risolutiva espressa”*), 11 (*“Obblighi e responsabilità dell’appaltatore – Clausola risolutiva espressa”*), 12 (*“Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa”*), 13 (*“Inadempimenti e penali - Clausola risolutiva espressa”*), 14 (*“Risoluzione e clausole risolutive espresse”*), 15 (*“Recesso”*) del presente contratto.

**Per l’Università degli Studi Roma Tre**

Il Direttore Generale



Alberto  
Attanasio  
15.09.2025  
12:18:54  
GMT+02:00

arch. Alberto Attanasio

**Per la Menlo Systems GmbH**

Il Legale rappresentante

Dokument unterschrieben  
von: Dr. Michael Karl Mei  
am: 17.09.2025 07:26

Michael Mei

